Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 settembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor di marina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il 9° ed ultimo comma dell'art. 87 della Costituzione;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina (adunanza del 31 agosto 1943);
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1

E' concessa la sottonotata decorazione al valor di marina:

MEDAGLIA IN BRONZO AL VALOR DI MARINA

OLMI Angiolino, tenente cappellano R. E. — Imbarcato di passaggio su motonave che nel corso di navigazione in guerra veniva silurata ed affondata, benchè già in salvo su di una zattera, incurante di se stesso e nonostante le avverse condizioni del mare, si gettava nuovamente in acqua e riusciva a trarre in salvo altro naufrago in procinto di affogare. — Mar Mediterraneo, 18 settembre 1941.

Art. 2

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1952
Registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 388. — CESARI

(4196)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 aprile 1953, n. 676.

Nuova denominazione dell'Ente « Reggimento bersaglieri d'Italia Alessandro La Marmora », con sede in Roma.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Ente « Reggimento bersaglieri d'Italia Alessandro La Marmora », assume la denominazione di « Associazione nazionale bersaglieri », con sede in Roma, e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 18. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 maggio 1953, n. 677.

Autorizzazione alla Scuola convitto per infermiere professionali « Regina Elena » in Roma, ad accettare un legato.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Scuola convitto per infermiere professionali « Regina Elena » in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Alina Cavalieri di cui al testamento in data 7 luglio 1939, pubblicato con rogito notaio Carlo Capo di Roma in data 6 ottobre 1947, repertorio n. 57403.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1953, n. 678.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione.

N. 678. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta in suo favore dal comune di Pavia, con atto pubblico in data 13 giugno 1938, allo scopo di contribuire alla sistemazione edilizia dell'Ateneo medesimo ed alla costruzione della Casa dello studente.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 20. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1953, n. 679.

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione.

N. 679. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di un complesso di attrezzature e di strumentari per un valore di L. 2.717.000 disposta in suo favore dal prof Fausto Brunetti, a nome del Comitato promotore per le onoranze al compianto prof. Arnaldo Malan, con atto pubblico amministrativo in data 16 settembre 1952, per l'istituzione, presso l'Istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università medesima, di un reparto audiologico ed otoneurologico da intitolarsi in perpetuo al nome del prof. Arnaldo Malan.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 19. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1953.

Nomina del presidente del Consorzio umbro-laziale per la tutela della pesca, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il titolo II, capo III, del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1931, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1931, registro n. 14 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 248, con il quale veniva costituito il Consorzio obbligatorio umbro-laziale per la tutela della pesca;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1940, registro n. 2 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 239, con il quale veniva nominato presidente del Consorzio umbro-laziale predetto il principe don Francesco Chigi della Rovere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente di detto Ente in conseguenza del decesso del principe don Francesco Chigi della Rovere avvenuto il 2 luglio 1953;

Decreta:

Il comandante Giorgio Ricci è nominato presidente del Consorzio obbligatorio umbro-laziale per la tutela della pesca, con sede in Roma, con decorrenza dal 3 luglio 1953.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1953
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 115

(4544)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, relativo al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina del Collegio dei revisori dell'Istituto predetto, in sostituzione del Collegio sindacale nominato con decreti Ministeriali 31 marzo 1949, registrati alla Corte dei conti il 26 aprile 1949, registro n. 10 Ufficio riscontro poste, fogli numeri 380 e 381, e modificato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, registro n. 7 Ufficio riscontro poste, foglio n. 1,

Viste le designazioni fatte dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro per il tesoro;

Viste le terne di nominativi proposte, per la scelta di due rappresentanti del personale, dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, è costituito come segue:

Manzella dott. Arnaldo, consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Collegio medesimo;

Bianco rag. Biagio, ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

Arcieri dott. rag. Mario, direttore provinciale p.t. di 1ª classe, rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Paolella dott. Aldo, ispettore p.t., rappresentante del personale;

Micalizzi dott. Mario, direttore di ufficio locale p.t., rappresentante del personale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1953
Registro n. 22 Ufficio risc. poste, foglio n. 206. — MANDARINO

(4516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 31 agosto 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William M. Kahmann, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di farmacologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di farmacologia cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4548)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 settembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	633,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

All'art. 1 del decreto Ministeriale 24 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1953, n. 184, relativo alla costituzione della Commissione di revisione per la disciplina del riso nazionale diretto all'estero, dopo il nominativo « Cipriano Madonnini, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori », deve ritenersi incluso anche il nominativo « Pozzi Francesco, rappresentante supplente della stessa categoria ».

(4497)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 7 aprile 1953, n. 6207, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Terni è costituita come appresso:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Calisti prof. Enrico, docente in igiene;
Giacomello prof. Giordano, docente in chimica;
Di Stefano prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Latini dott. Luigi Pio, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Rieti.

Segretario:
Pandolfini dott. Salvatore, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4429)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Brindisi in data 3 aprile 1953, n. 10439, con cui è stato indetto il concorso pubblico al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi è costituita come appresso:

Presidente:
Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Spadafina prof. Luigi, docente in patologia generale;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Mengano dott. Giovanni, direttore del Laboratorio provinciale di Brindisi.

Segretario:
Nardone dott. Blanco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 agosto 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4421)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Potenza in data 21 gennaio 1953, n. 2027, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza è costituita come appresso:

Presidente:
Zotta dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Puntoni prof. Vittorio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma;
Rizzi prof. Italo, direttore dell'Istituto di anatomia e istologia patologica dell'Università di Bari;
Babudieri prof. Brenno, del Laboratorio di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;
Serra dott. Francesco, direttore del Laboratorio medico-micrografico di Cosenza.

Segretario:
Stellato dott. Agostino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° settembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4501)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a cinque posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, recante norme sugli esami di ammissione ai posti di disegnatore aggiunto del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, e successiva proroga di cui alla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che detta modifiche al succitato decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, riguardante l'istituzione dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che reca modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. »;

Vista la legge 2 gennaio 1952, n. 41, che ratifica, con modificazioni, il citato decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, che detta norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la nota 26 marzo 1953, n. 49610/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il concorso per esami a cinque posti di disegnatore aggiunto in prova (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di disegnatore aggiunto in prova (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S.

Tale concorso sarà effettuato con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare, nel seguente ordine:

a) cognome, nome e parternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, nonchè una distinta — in duplice copia e firmata dal candidato — dei documenti stessi

1. Estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o

assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dai nemici.

II) Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato:

c) a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra e di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, o per servizio;

d) a 44 anni per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

III) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

e) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

f) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera e) si cumula con quella di cui alla lettera f) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VI) Ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura « U.N.S.E.A. », il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 4 della legge stessa.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalla competente autorità.

VII) Ai sensi dell'art. 1 della legge 10 ottobre 1950, n. 843, le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 e nella lotta di liberazione, fruiscono di una elevazione del limite massimo di età pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta dalla legge 3 maggio 1950, n. 223.

Le candidate che intendano beneficiare dell'anzidetta disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VIII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: licenza di una scuola di belle arti o titoli di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole governative o diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, oppure patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissariato di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi, nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. Stato di famiglia in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto (da prodursi dai coniugati o dai vedovi con prole).

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 e 10, ma dovranno esibire, su carta bollata da L. 40, copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dell'A.N.A.S.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia, sempreché in servizio permanente effettivo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 8 e 10, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre su carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione, siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra e assimilati, degli orfani dei caduti in servizio, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 242, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli invalidi di servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile, legalizzato dal prefetto.

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno esibire a corredo delle domande di ammissione il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del *21 giugno 1948*) in carta bollata da L. 24;

p) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 e 10 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 3 e 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti dall'A.N.A.S., potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi al detto termine, i documenti prescritti.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a disegnatore aggiunto in prova per la carriera di gruppo *C* — tecnico — dell'A.N.A.S., senza averne conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie elencate nel programma in calce riportato.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario di grado 6°, che la presiederà, e da due funzionari di grado 7°, in qualità di membri, tutti e tre appartenenti al personale tecnico di gruppo *A* dell'A.N.A.S.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 12°, di gruppo *C*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1953

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1953
Registro n. 2, *foglio n.* 257. — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida, nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva, applicazioni elementari di architettura, disegno di edifici e di opere d'arte;

3) disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

6) nozioni di statistica.

(4512)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professor Sorrentino Raffaele fu Alfonso avverso le graduatorie del concorso a cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori, indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

(4293)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.